

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) ÖKK TOURIST SUBITO EDIZIONE 2010.

1. Basi legali

1.1. Ente assicuratore

L'assicuratore è ÖKK Versicherungen AG, Landquart (qui di seguito denominato assicuratore). Mediatrix è l'assicurazione malattie o la compagnia (di seguito cassa) menzionata nella polizza di versamento (polizza d'assicurazione).

1.2. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione corrisponde prestazioni ai costi non coperti di trattamenti d'urgenza in caso di malattia, infortunio o parto prematuro durante viaggi di vacanza o d'affari, rispettivamente soggiorni all'estero. Essa elargisce inoltre prestazioni per spese di trasporto, ricerca, salvataggio e soccorso, nonché per servizi di assistenza. Determinanti per la copertura sono le disposizioni inerenti le prestazioni, di cui in seguito.

1.3. Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Quantunque le presenti disposizioni contrattuali non contemplino regolamentazioni divergenti, sono applicabili per analogia le normative della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908.

2. Conclusione, inizio e durata

2.1. Persone assicurate

2.1.1. Cerchia di persone

L'assicurazione può essere stipulata da tutte le persone, senza limite d'età, che usufruiscono di una copertura sanitaria in Svizzera.

2.1.2. Persone singole

Risulta assicurata la persona riportata sulla polizza di versamento.

2.1.3. Famiglie

Risultano assicurati lo/la stipulante indicato/a nella polizza di versamento, nonché il/la coniuge, rispettivamente convivente, ed i loro figli fino ai 25 anni compiuti, a condizione che convivano nella stessa comunione domestica con lo/la stipulante.

2.2. Conclusione assicurativa

La conclusione assicurativa avviene mediante corretta e completa compilazione della polizza di versamento postale ed integrale pagamento del premio per la copertura assicurativa richiesta, tramite versamento postale o bancario. Se tali presupposti non sono soddisfatti, il contratto risulta non concluso. La polizza di versamento è al contempo polizza d'assicurazione. L'assicurato è tenuto a conservare la ricevuta di pagamento.

2.3. Decorrenza assicurativa

La decorrenza assicurativa ha inizio con la data richiesta indicata nella polizza, al più presto però con la data del timbro postale rispettivamente dell'accredito bancario. In assenza dell'iscrizione relativa alla data di decorrenza assicurativa vale quale data di decorrenza la data del timbro postale, rispettivamente dell'accredito bancario.

2.4. Durata assicurativa

L'assicurazione può venir conclusa per le durate indicate nel tariffario, al massimo però per 365 giorni. La durata assicurativa nonché l'estensione della copertura vanno chiaramente indicate nella polizza di versamento e devono corrispondere all'importo versato. Qualora il premio versato non corrisponda alla copertura assicurativa richiesta, in caso di prestazioni la durata assicurativa sarà ridotta in proporzione fra premio dovuto e premio effettivamente corrisposto. La data di decorrenza assicurativa rimane comunque la data indicata dal/la stipulante nella polizza di versamento.

3. Prestazioni

3.1. Estensione delle prestazioni

3.1.1. Estensione territoriale

L'assicurazione è disposta per trattamenti d'urgenza, in Svizzera al di fuori del cantone di domicilio e all'estero, in tutto il mondo.

3.1.2. Estensione temporale

Le prestazioni vengono corrisposte fintanto che un rimpatrio non risulti esigibile dal punto di vista medico. Per malattie o infortuni insorti durante la durata assicurativa, l'obbligo di prestazione si estingue in ogni caso al più tardi dopo 91 giorni a decorrere dallo scadere dell'assicurazione.

3.2. Premesse per l'ottenimento di prestazioni

Le prestazioni sono corrisposte fintanto che il trattamento risulti opportuno e indispensabile dal punto di vista medico e a condizione che lo stesso sia praticato da persone in possesso delle indispensabili autorizzazioni.

3.3. Costi di guarigione

L'assicurazione si assume costi di guarigione per trattamenti ambulatoriali e stazionari aventi carattere d'urgenza, in modo complementare all'assicurazione per le cure medico-sanitarie obbligatoria secondo LAMal, all'assicurazione contro gli infortuni secondo LAINF e ad eventuali assicurazioni complementari presso ÖKK Versicherungen AG. Risultano coperti costi per malattia, infortunio e parto prematuro secondo le tariffe valide nel luogo, rispettivamente quelle convenzionate contrattualmente. Il parto è considerato prematuro allorché si verifica in modo imprevisto e in anticipo di almeno sei settimane sul termine previsto e attestato dal medico. La partecipazione legale ai costi in vigore in Svizzera non è assicurata.

3.4. Spese di trasporto, ricerca, salvataggio e soccorso

Se la persona assicurata si ammala gravemente, s'infortuna seriamente o decede, l'assicuratore corrisponde – sulla base di un referto medico – le prestazioni di seguito elencate, organizzate dalla centrale di soccorso ÖKK ed addossandosi le spese per:

- azioni di salvataggio e trasporti d'urgenza con mezzo di trasporto indicato, pertinenti dal punto di vista medico, fino al più vicino ed idoneo luogo di assistenza
- azioni di ricerca intraprese per il salvataggio o il soccorso della

persona assicurata come pure azioni di soccorso fino ad un ammontare complessivo di CHF 20'000.– per persona assicurata
c) il rimpatrio della persona assicurata, ammalata o infortunata, per la prosecuzione del trattamento stazionario in struttura ospedaliera appropriata nel proprio cantone di domicilio
d) il rimpatrio della salma al suo domicilio in Svizzera, rispettivamente all'estero per i frontalieri.

3.5. Viaggi di visita al paziente e costi per rientri anticipati

3.5.1. Viaggio di visita al paziente

Se la persona assicurata si ammala gravemente o s'infortuna seriamente e necessita di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni, l'assicuratore organizza e paga ad una persona a lei vicina un viaggio di visita per permettere a quest'ultima di assisterla (biglietto ferroviario 1. classe, biglietto aereo classe economica).

3.5.2. Rientro anticipato

Se per necessità mediche la persona assicurata deve essere trasportata per la prosecuzione del trattamento stazionario dall'estero in un ospedale appropriato del proprio cantone di domicilio, la centrale di soccorso ÖKK organizza il rientro anticipato dei familiari con lei in viaggio o di una persona a lei vicina. Risultano coperte unicamente le maggiori uscite. Se a causa del ricovero ospedaliero una persona assicurata ammalatasi o infortunatasi è impedita nell'affrontare il viaggio di rientro, la centrale di soccorso ÖKK organizza il rientro anticipato della stessa, dei familiari con essa in viaggio oppure di una persona a lei vicina. Risultano coperte unicamente le maggiori uscite.

3.6. Somme assicurate

Sono stipulabili le seguenti varianti:

3.6.1. ÖKK TOURIST SUBITO 50/100

Per la totalità delle prestazioni la somma assicurata ammonta a complessivamente CHF 50'000.– per persona assicurata, al massimo tuttavia CHF 100'000.– per nucleo familiare assicurato.

3.6.2. ÖKK TOURIST SUBITO 250/500

Per la totalità delle prestazioni la somma assicurata ammonta a complessivamente CHF 250'000.– per persona assicurata, al massimo tuttavia CHF 500'000.– per nucleo familiare assicurato.

3.7. Servizi di assistenza

3.7.1. Anticipo alle spese ospedaliere

Se la persona assicurata necessita del ricovero ospedaliero all'estero, l'assicuratore verserà, se necessario, un anticipo ai costi di degenza ospedaliera fino a CHF 20'000.–. Qualora una parte dell'importo versato non risulti coperto dall'assicurazione conclusa, la stessa sarà addebitata alla persona assicurata. La somma richiesta andrà in questo caso rimborsata entro 30 giorni.

3.7.2. Informazioni ai familiari a casa

Allorché la centrale di soccorso ÖKK disponga delle misure, essa provvederà ad informare i familiari della persona assicurata in merito all'accaduto e ai provvedimenti intrapresi.

3.7.3. Commissione di ospedali e contatti medici all'estero

A seconda della necessità la centrale di soccorso ÖKK commissionerà medici o ospedali nella regione di soggiorno. In caso di difficoltà linguistiche essa fornirà pure assistenza linguistica per traduzioni.

3.7.4. Consulenza sanitaria di medici

Se durante il viaggio la persona assicurata necessita di aiuti e gli stessi non possono venir richiesti in loco, i medici della centrale di soccorso ÖKK forniranno consulenze sanitarie. La consulenza stessa si limiterà ad un parere medico e non potrà in nessun caso essere ritenuta come diagnosi.

3.8. Limitazioni di prestazioni

3.8.1. Esclusione di prestazioni

Non sussiste alcun diritto a prestazioni assicurative:

- in caso di malattie o conseguenze da infortuni il cui trattamento medico non risulti concluso almeno un anno prima della stipulazione assicurativa
- se la persona assicurata si reca all'estero con l'intenzione di sottoporsi a trattamenti e cure oppure di partorire
- in caso di malattie o conseguenze da infortuni, per i quali la persona assicurata abbia già ricevuto da un'assicurazione malattie o infortuni un diniego della copertura
- qualora, in caso di azioni di ricerca, soccorsi, rimpatri, viaggi di visita o rientri anticipati, la centrale di soccorso ÖKK non abbia espresso il proprio preventivo assenso
- in caso di partecipazione ad eventi bellici, sommosse o altre azioni simili, nonché in caso di servizio militare all'estero
- in caso di malattie o infortuni causati da eventi bellici insorti da più di 14 giorni
- in caso di malattie e infortuni verificatisi durante una partecipazione attiva ad azioni criminose, risse e altri atti violenti
- in caso di malattie o infortuni causati da grave negligenza, in particolar modo in seguito all'abuso di sostanze alcoliche, medicamentose o vari stupefacenti
- in caso di lesioni alla propria salute riconducibili ad atti temerari, ossia in quei casi in cui la persona assicurata si esponga a particolari pericoli senza aver predisposto o poter predisporre quegli accorgimenti indispensabili a contenere i rischi entro limiti ragionevoli. Sono escluse azioni di salvataggio a favore di altre persone. È considerato atto temerario ai sensi delle presenti disposizioni in particolar modo la partecipazione a competizioni di veicoli a motori o anche soltanto alle loro prove.
- in caso di lesioni alla propria salute cagionate intenzionalmente, intese anche quali conseguenze di suicidi, tentati suicidi oppure autoferimenti. Se un trasporto d'urgenza o un rimpatrio non risulta eseguibile a causa di scioperi, tumulti, incidenti industriali di ampie proporzioni, radioattività, catastrofi naturali, epidemie, forza maggiore o altre simili cause, non se ne può esigere l'orga-

nizzazione e l'esecuzione.

3.8.2. Limitazione di prestazioni

L'assicuratore è autorizzato a ridurre proporzionalmente le prestazioni oppure a far dipendere il pagamento delle stesse dalla cessione del diritto a riduzione, allorché queste gli appaiano fatturate in modo evidentemente maggiorato.

4. Compartecipazione ai costi

Sulle prestazioni ÖKK TOURIST SUBITO non vengono rimosse compartecipazioni ai costi.

5. Obblighi in caso di sinistro

5.1. Orientamento della centrale di soccorso ÖKK

In caso di improvvisa malattia, infortunio e parto prematuro avvenuti in Svizzera o all'estero e richiedenti ospedalizzazione o provvedimenti ausiliari, è indispensabile orientare immediatamente la centrale di soccorso ÖKK.

5.2. Esoneo dal segreto professionale

La persona assicurata esonera i medici curanti e l'ulteriore personale medico nonché eventuali altri assicuratori dal segreto professionale nei confronti della centrale di soccorso ÖKK rispettivamente nei confronti dell'assicuratore stesso.

5.3. Rivendicazione di prestazioni

La persona assicurata è tenuta ad inoltrare immediatamente alla cassa le proprie richieste di prestazioni, mettendo a disposizione tutte le informazioni ed i dati di carattere medico o amministrativo indispensabili. Allo scopo si riconoscono unicamente fatture originali e dettagliate. Allorché in dettaglio contenuti nelle fatture risultino insufficienti e su esplicita richiesta le informazioni supplementari non vengano rilasciate, le prestazioni saranno determinate mediante equo apprezzamento.

5.4. Conteggio di biglietti ferroviari o aerei

Biglietti ferroviari e aerei inutilizzati vanno presentati in modo spontaneo alla cassa. Qualora biglietti divenuti inservibili vengano venduti o siano stati rimborsati da terzi, i compensi ricevuti saranno conteggiati alle prestazioni assicurative. In caso di non osservanza del presente obbligo, l'assicuratore ha facoltà di esigere dall'assicurato in questione la restituzione di un importo determinato mediante equo apprezzamento rispettivamente di compensare tale importo con prestazioni a suo favore.

6. Prestazioni di terzi

6.1. In generale

Se, per legge o responsabilità, un caso di malattia o infortunio risulti di altrui competenza, l'assicuratore non è tenuto a corrispondere prestazioni o unicamente per la parte dei costi non coperta.

6.2. Assicurazioni multiple

Nel caso in cui più assicuratori debbano corrispondere prestazioni si calcola quanto ognuno di essi dovrebbe contribuire se fosse unico soggetto all'obbligo di prestazione. Questa prassi è applicabile pure nel caso in cui l'obbligo di prestazione degli altri assicuratori avvenga soltanto in modo sussidiario. Secondo le presenti CGA, l'indennizzo da corrispondere si limita alla quota proporzionale della somma assicurata complessiva, corrispondente a questa copertura.

6.3. Rinuncia a prestazioni

Qualora assicurati dovessero, senza il consenso dell'assicuratore, rinunciare completamente o anche solo parzialmente a prestazioni di terzi, secondo le presenti CGA, l'obbligo di prestazione dello stesso decade. Si considera rinuncia anche la capitalizzazione del diritto a prestazioni.

6.4. Assicurazioni sociali

Non vengono in alcun modo corrisposte prestazioni risultanti a carico delle assicurazioni sociali (LAMal, LAINF, AI, AM, AVS, AI, ecc.). Le prestazioni andranno in questi casi rivendicate direttamente presso la rispettiva assicurazione sociale. Se una persona assicurata non dispone di un'assicurazione contro le malattie ai sensi della LAMal, l'assicuratore corrisponderà le prestazioni partendo dal presupposto che essa ne possieda effettivamente una.

6.5. Assicurazioni vigenti di ÖKK Versicherungen AG

Le prestazioni di altre coperture complementari vigenti stipulate presso ÖKK Versicherungen AG avranno la precedenza sulle prestazioni di ÖKK TOURIST SUBITO.

6.6. Prestazioni anticipate e diritto di rivalsa

Prestazioni anticipate possono essere corrisposte in presenza di un rapporto con altri enti assicurativi, che non siano assicurazioni sociali. Premessa indispensabile è che la persona assicurata dimostri di essersi prodigata invano e nel limite delle proprie possibilità, per imporre le proprie rivendicazioni, e che dichiari inoltre il proprio assenso alla cessione all'assicuratore della totalità delle prestazioni elargite da altri enti assicurativi.

6.7. Sovrassicurazione

Le prestazioni ai sensi delle presenti CGA addizionate a prestazioni di terzi non possono determinare alla persona assicurata una maggiore entrata. Accertata una sovrassicurazione, le prestazioni verranno proporzionalmente decurtate.

6.8. Guardia aerea di soccorso e organizzazioni similari

In presenza di un'affiliazione (membro sostenitore) ad una guardia aerea di soccorso o di organizzazioni similari, saranno assunti costi unicamente se tali organizzazioni non corrispondono nessun tipo di prestazione. Restano riservati accordi contrattuali di tenore diverso.

7. Foro competente

Per controversie derivanti dalla presente assicurazione, la persona querelante ha la facoltà di appellarsi al foro del proprio domicilio in Svizzera, della sede dell'assicuratore stesso o della cassa.

PUNTI SUL SICURO CON ÖKK

0800 838 000

OFFERTA ONLINE

www.oekk.ch

MAIL

info@oekk.ch

ÖKK Chiamata di soccorso / Emergency Call

24 ore, in tutto il mondo / 24 hours worldwide

Tel. +41 41 210 44 88, Fax +41 41 210 44 22

Certificat d'assicurazione internazionale / International Insurance Confirm
In case of an emergency, the owner of this card is insured worldwide for medical treatment provided in accordance with the sum contracted with the Swiss public health insurance company ÖKK.

In caso di azioni di ricerca, soccorso, rimpatrio, viaggi di visita o rientri anticipati è richiesto il preventivo consenso della centrale di soccorso ÖKK.

Search or rescue manoeuvres, return transport, travelling expenses incurred for additional return trips are subject to ÖKK's approval and need to be notified to the ÖKK emergency number.

Si prega richiedere fattura dettagliata. / Please ask for an itemized invoice.

ÖKK